



COMUNE DI FONTANIVA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Umberto 1° n°1, 35014 Centralino 049 5949900 codice fiscale 81000430280 –
partita IVA 01545800284

P.E.C: fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net -

e-mail: protocollo@comune.fontaniva.pd.it - www.comune.fontaniva.pd.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

- ◆ **Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26/09/2023 esecutiva.**
- ◆ **Parere dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, rilasciato con prot. 110267 del 13/07/2023, prot. com. 11363 del 13/07/2023**
- ◆ **Entrato in vigore dal 26/09/2023**

INDICE ANALITICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI
CAPO III – FERETRI
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
CAPO V – CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
CAPO II - SUBENTRI E RINUNCIE
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE
CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

INDICE SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3- Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori

CAPO III FERETRI

- Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Targhetta di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Orari dei trasporti
- Art. 15 - Norme generali per i trasporti
- Art. 16 - Riti religiosi
- Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 - Rimessa delle auto funebri e sosta di auto funebri di passaggio

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 24 - Elenco cimiteri

- Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali
- Art. 28 - Ammissione nel cimitero di San Giorgio in Brenta

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 - Inumazione
- Art. 32 - Cippo o lapide
- Art. 33 – Tumulazione a tempo determinato e deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazioni straordinarie
- Art. 37 - Estumulazioni
- Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 - Raccolta delle ossa
- Art. 40 - Oggetti da recuperare
- Art. 41 - Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 42 - Crematorio
- Art. 43 - Registro della cremazione
- Art. 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 45 - Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia
- Art. 46 - Urne cinerarie
- Art. 47 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 48 - Consegna delle urne cinerarie
- Art. 49 - Dispersione delle ceneri

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 50 - Orario
- Art. 51 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 52 - Divieti speciali
- Art. 53 - Riti funebri

Art. 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe, nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia

Art. 55 - Fiori e piante ornamentali

Art. 56 - Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57 - Sepolture private

Art. 58 - Durata delle concessioni

Art. 59 - Modalità di concessione

Art. 60 - Avvicinamento dei defunti

Art. 61 - Uso delle sepolture private

Art. 62 - Manutenzione

Art. 63 - Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II

SUBENTRI E RINUNCE

Art. 64 - Subentri

Art. 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 66 - Rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni

CAPO III

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 67 - Interventi indifferibili ed urgenti

Art. 68 - Decadenza

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 70 - Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Accesso ai cimiteri

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Art. 73 - Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro

Art. 75 - Vigilanza

Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

Art. 77 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 78 - Attività funebre
Art. 79 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 – Mappa informatica
Art. 81 - Annotazioni di mappa informatica
Art. 82 - Scadenzario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 - Cautele
Art. 84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Art. 85 - Tariffe
Art. 86 - Sanzioni
Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 88 - Diritti
Art. 89 – Disposizione finale

TITOLO I
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e *alla legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010, n. 18*, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Art. 2 – Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

Art. 3 – Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica;
 - il recupero e relativo trasporto dei cadaveri su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria;
 - l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - la cremazione nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute o sepolte nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
 - l'iscrizione nel registro della cremazione;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, fatti salvi eventuali diritti dell'A.U.L.S.S. competente.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del settore sociale del Comune di residenza sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e della situazione economica degli interessati.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285:
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o in ogni cimitero:
 - L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - Copia del presente regolamento;
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori.

I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico- conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero, o, previa convenzione, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

CAPO III

FERETRI

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, saranno osservate le necessarie disposizioni protettive prescritte allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri.

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono diversi in relazione al tipo di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto. In particolare:
 - a) Per inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - I feretri di cadaveri estumulati ai sensi del successivo art. 37 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998 n. 10;
 - b) Per tumulazione:
 - Il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27,28,29 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) Cremazione:

- Il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - Il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se il cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dall'A.U.L.S.S. il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
 4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli o fori di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego di un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
 6. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a), per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore sociale del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. È garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per i cadaveri di persone bisognose, senza fissa dimora, decedute nel territorio comunale.

Art. 11 – Targhetta di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per i cadaveri di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal comune, che si avvale dell'Azienda U.L.S.S per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 13 – Trasporti funebri.

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 - lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 14 – Orari dei trasporti.

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità ad apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento ed i percorsi consentiti.
2. L'addetto al servizio di polizia mortuaria concorderà con i congiunti l'orario dei funerali, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso;

Art. 15 – Norme generali per i trasporti.

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 al 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo;
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni, di cui all'art. 21 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 16 – Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale.

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.

Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro comune è autorizzato con provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati,

ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del comune ove è avvenuto il decesso ovvero del comune di sepoltura in caso di cadavere esumato o estumulato.

Art. 20 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero.

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. 18/2010.

Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero.

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'extradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'extradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall' Azienda U.L.S.S.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.
5. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23 – Rimessa delle autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 24 – Elenco cimiteri.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento nei i seguenti cimiteri:
 - ◆ Fontaniva capoluogo;
 - ◆ San Giorgio in Brenta;

Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 42 e 43 della legge regionale 18/2010.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero.

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 27 – Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali.

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - ◆ Delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - ◆ Delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - ◆ Delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;
 - ◆ I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - ◆ I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
 - ◆ Delle persone che, pur non essendo residenti nel Comune, appartengono a Parrocchie ricadenti nel territorio comunale;
 - ◆ Delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 28 – Ammissione nel cimitero di San Giorgio in Brenta.

1. Nel cimitero della frazione di San Giorgio in Brenta sono di preferenza accolti, compatibilmente con la ricettività dello stesso, i cadaveri delle persone sopra riportate (art. 27) che avevano in vita la propria residenza nel rispettivo territorio oppure che appartengono a Parrocchie ricadenti nel territorio di San Giorgio in Brenta;

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali.

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e del successivo art. 31.

Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale.

1. Il Comune, nelle pianificazioni dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazioni per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolare cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
3. Il piano di cui al secondo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S.
4. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24 e dal Capo IV della legge regionale n. 18/2010.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'art. 10.
2. I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.
3. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono aver nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
7. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32 – Cippo o lapide.

1. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Qualora non vi provvedano i familiari, sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le seguenti dimensioni: - a) copertura totale della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm. 160X70 e alto non più di 30 cm. Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza di terra di cm. 130. - b) decorazioni prive di basamento a copertura totale: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 130. Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33 – Tumulazione a tempo determinato e a deposito provvisorio

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia – costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Su richiesta scritta dei congiunti o di un loro incaricato, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune, previo pagamento del canone stabilito.
6. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) per coloro che sono in attesa di completare una tomba di famiglia;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - d) Per i cadaveri in attesa di cremazione;
 - e) per altri casi ritenuti validi dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
7. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
8. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e viene pagato in via anticipata. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
9. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da determina di assegnazione ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.
10. Scaduto il termine di utilizzo provvisorio senza che gli interessati abbiano provveduto alla estumulazione, ove gli stessi non abbiano ottenuto una proroga al completamento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare il cadavere in campo comune, addebitando le eventuali spese. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione del cadavere è incompleta, questo dovrà essere trattato secondo le disposizioni stabilite dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. È compito del Responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni da svolgersi nei cimiteri del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
2. Annualmente il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con avvisi da affiggere nel cimitero con sufficiente anticipo.

Art. 36 – Esumazioni straordinarie.

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
2. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'A.U.L.S.S. a ciò preposto, dichiari che non sussista alcuna pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l' Azienda U.L.S.S.
4. È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 37 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - ◆ A richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - ◆ Su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Responsabile del servizio Polizia Mortuaria dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
11. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
12. È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 10.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
3. Al fine di favorire la cremazione a seguito di estumulazione dei cadaveri per scadenza del contratto trentennale o esumazione dai campi indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del costo dell'operazione di estumulazione o esumazione, per l'avvio alla cremazione di cui dovranno farsi carico i familiari.

Art. 39 – Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata.

Art. 40 – Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 – Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati all'atto delle operazioni da chi dimostri di averne titolo, dopo le operazioni passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di 2°, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

CAPO V

CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 42 – Crematorio.

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti presenti nel territorio italiano o di quello eventualmente convenzionato.
2. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
3. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
4. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
5. Il Comune si fa carico della spesa di cremazione per i cadaveri di cui all'art. 10.
6. La Giunta Comunale, al fine di favorire la cremazione, può stabilire di farsi carico delle spese riservate ai familiari per le operazioni indicate all'art. 38.

Art. 43 – Registro della cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici, su modello approvato con provvedimento del funzionario responsabile.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del codice civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato su richiesta del richiedente o suo delegato o dell'ufficio di Polizia Mortuaria del nuovo comune di residenza.
6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 44 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 40 comma b della Legge 76/2016, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 45 - Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia

L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010 è determinata dal responsabile del servizio competente che dovrà prioritariamente interpellare i familiari. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso altri soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, preventivamente ricercati con le modalità succitate, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso.

Art. 46 – Urne cinerarie.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 47 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

- di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi demografici e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
- di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
- che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
- di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 40 comma b della Legge 76/2016;
 - consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile dell'Impresa di Onoranze Funebri;
 - obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro trenta giorni.
- l'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- l'impegno da parte dell'affidatario:
 - a) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - b) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - c) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
- In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
- La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
- La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Art. 48 - Consegna delle urne cinerarie

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 49 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la

cremazione dei cadaveri dei propri associati, nell'apposito registro di cui al precedente art. 43, saranno annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 49 – Dispersione delle ceneri

- 1) Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nel fiume Brenta nei tratti liberi da natanti e da manufatti e nell'apposita area cimiteriale, che allo scopo verrà individuata nel cimitero del Capoluogo e in quello di San Giorgio in Brenta;
- 2) La dispersione è consentita nel territorio comunale ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi e/o abitazioni singole e/o da altri edifici pubblici;
- 3) La dispersione nel fiume Brenta avviene attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna in materiale biodegradabile o per svuotamento della stessa nei limiti del territorio comunale dal confine a Nord con il Comune di Cittadella e sino al confine sud con il comune di Grantorto sulla riva destra e con il comune di San Giorgio in Bosco sulla riva sinistra;
- 4) Al fine della dispersione sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le ceneri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza o la propria origine. Sono altresì ricevute le ceneri di persone che non avevano più la residenza nel comune per essere state ospitate in case di riposo. *Nei restanti casi, è autorizzata la dispersione qualora la volontà espressa in vita dal defunto sia comprovata da estratto legale di disposizione testamentaria.*
- 5) La dispersione delle ceneri è vietata all'interno dei centri abitati, individuati da apposite deliberazioni della Giunta Comunale (n. 342 dell'08/07/1993 e n. 62 dell'11/11/2004) così come definito dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo codice della strada all'interno o a meno di duecento metri da parchi, giardini pubblici, acque ad uso umano (sorgenti, serbatoi, ecc.), in aree di terreno coltivato, in edifici o altri luoghi chiusi;
- 6) Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire un compenso per l'assenso alla dispersione;
- 7) La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi;
- 8) È consentita a titolo oneroso, previa corresponsione di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale-cinerario comune (da individuare in occasione dell'ampliamento dei cimiteri) mediante interrimento di urna biodegradabile o svuotamento della stessa, eseguita dal personale addetto al servizio cimiteriale incaricato dal Comune;
- 9) Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri, né la divisione delle stesse in più parti;
- 10) Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi dove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile, la stessa deve essere svuotata del suo contenuto;
- 11) In aree pubbliche è vietata la segnalazione del luogo dove è avvenuta la dispersione con appositi manufatti (es. croci) o altri elementi, anche naturali (ad es. alberi con indicazione del defunto) atti ad individuare l'evento.
- 12) Le ceneri già collocate nei cimiteri del Comune possono essere disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

MODALITA':

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è prevista la dispersione.
- 2) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- 3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà espressa dal defunto secondo le seguenti modalità:
 - a) manifestazione dell'espressione della volontà alla cremazione del proprio cadavere, della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per

- la cremazione di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) manifestazione di volontà da parte del defunto, espressa in forma testamentaria oppure in altra forma scritta ma olografa e pubblicata successivamente al decesso o attestazione del presidente di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione di cadaveri dei propri associati;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile oppure, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 40 comma b della Legge 76/2016, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- d) manifestazione di volontà dei legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 4) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata in vita dal defunto; in mancanza di precise indicazioni, la dispersione viene effettuata:
- a) dal coniuge o da altro familiare avente titolo;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal legale rappresentante di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- d) in alternativa, su richiesta, da imprese che esercitano regolarmente l'attività funebre;
- 5) L'esecutore della dispersione delle ceneri in luogo diverso dal cimitero, deve attestare sotto la propria responsabilità con apposito verbale dell'avvenuta operazione con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta la dispersione. Nel caso di dispersione nell'area cimiteriale il verbale è redatto dall'incaricato della ditta appaltatrice delle operazioni cimiteriali.
- 6) Le medesime modalità di cui ai punti precedenti possono essere applicate anche alle ceneri custodite presso un cimitero del territorio comunale o conservate presso l'abitazione di un familiare.
- 7) L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento a controllo, anche senza preavviso, relativo al rispetto delle norme sulle operazioni di dispersione delle ceneri.
- 8) Le annotazioni riferite alla dispersione delle ceneri al di fuori dell'area cimiteriale sono effettuate nel registro per le cremazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 9) In assenza di disposizioni da parte dei familiari le ceneri sono riposte nel cinerario comune da istituire in occasione dell'ampliamento dei cimiteri;
- 10) La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50 – Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 51 - Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - ◆ A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - ◆ Alle persone munite di cesti ed involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - ◆ Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - ◆ A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ◆ Ai fanciulli di età inferiore agli anni quattordici quando non siano accompagnati.

Art. 52 – Divieti speciali.

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;

- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
 - f) Portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi ed oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;
 - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 53 – Riti funebri.

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 54 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, ed i materiali di cui all'art. 32.
2. Le lampade votive, la decorazione, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
3. È vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune, se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono essere improntate alla massima semplicità.
5. Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 55 – Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale comunale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 56 – Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale, su segnalazione degli operatori o dei cittadini, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, materiali vari che non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi o arrechino disturbo e danneggino altre sepolture.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

5. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di iscrizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57 – Sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato.
4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia entro terra, cappelle)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta comunale e alla stipula di apposito contratto.
6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - ◆ La durata;
 - ◆ La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - ◆ I cadaveri destinati ad esservi accolti;
 - ◆ Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
7. Art. 58 – Durata delle concessioni.
8. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
9. La durata è fissata:
10. In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
11. In 30 anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali.
12. In 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali.
13. A richiesta degli interessati è consentito un rinnovo per dieci anni per loculi, ossarietti e le nicchie cinerarie individuali. Il pagamento delle relative tariffe di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale.
14. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
15. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 59 – Modalità di concessione.

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 57, viene concessa per i cadaveri di cui all'art. 27.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta al solo cadavere per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma retrocessa al comune secondo quanto previsto dal successivo art. 64.
3. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda o in base ad apposito bando approvato dalla Giunta Comunale che stabilirà criteri, priorità e modalità per concorrere all'assegnazione.

Art. 60 – Avvicinamento dei defunti.

1. Qualora i parenti interessati vogliano avvicinare due congiunti, intendendosi per tali i coniugi, i genitori e i

figli, i fratelli e le sorelle, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) L'avvicinamento potrà essere effettuato esclusivamente in occasione dell'ultimo decesso e a condizione che non siano trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla precedente concessione;
- b) l'avvicinamento del cadavere deceduto in epoca precedente può avvenire sia in orizzontale che in verticale; in questo caso si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione per il loculo in cui sarà tumulato il cadavere trasferito;
- c) il cadavere deceduto in epoca più recente dovrà essere collocato nel loculo disponibile al momento della richiesta;

Art. 61 - Uso delle sepolture private.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 58, il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado e i collaterali di primo grado.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari di concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 62 – Manutenzione.

1. La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture di cui all'art. 57, comma 4, lettera a, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - ◆ Le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - ◆ Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - ◆ L'ordinaria pulizia;
 - ◆ Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 63 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 57 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo art. 73 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

SUBENTRI E RINUNCE

Art. 64 – Subentri.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicata nell'art. 61, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 65 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni, quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, i cadaveri siano trasferiti in altra sede.
2. Il Comune, in seguito di rinuncia del concessionario corrisponderà a questi un importo calcolato come segue:

$$P \times [(T-t):T] = X$$

DOVE:

P = Prezzo iniziale concessione;
T = Durata concessione;
t = Durata di utilizzo (frazioni di mesi computate per intero);
X = Importo da rimborsare

3. In caso di rinuncia o restituzione di sepoltura precedentemente occupata, viene trattenuta anche una somma forfettaria per spese di bonifica e manutenzione e/o per sostituzione lapide come da tariffario dei Servizi Cimiteriali approvato annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66 - Rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
 - ◆ non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - ◆ il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - ◆ il manufatto sia interamente costruito ma sia libero da cadaveri e resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma (con esclusione dell'IVA e altre spese) decurtata del 10% dell'importo corrisposto all'atto della concessione e, se presenti e salvo accettazione da parte del Comune, dello stato delle opere costruite. Di tali opere sarà data idonea valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 67 – Interventi indifferibili ed urgenti.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 96 e 97 secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà

dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Altresì anche quando non sia necessaria la traslazione dei cadaveri, l'Amministrazione Comunale avrà titolo a realizzare interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali.
4. Delle determinazioni assunte, per quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia ai concessionari o agli eredi legittimi entro il quarto grado, se noti, ovvero, mediante pubblicazione all'albo comunale e all'ingresso dei cimiteri comunali per la durata di trenta giorni, almeno un mese prima, indicando il periodo fissato per le operazioni di cui trattasi.
5. In ogni caso per l'applicazione della presente disposizione regolamentare, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui al comma precedente, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza.

Art. 68 – Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadaveri, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
 - e) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 69 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si procederà alla demolizione o al restauro delle opere a seconda del loro stato, rimanendo i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70 – Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati nelle forme di cui all'art. 35, comma 3, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESSE E LAVORI PRIVATI

Art. 71– Accesso ai cimiteri.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbo avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune UTC da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla od a restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 51 e 52 in quanto compatibili.

Art. 72 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono rilasciati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale: lapidi, ricordi e simili.
9. Non è consentito la sepoltura di cadaveri se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 73 – Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro.

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve esser riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

5. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri

Art. 75 - Vigilanza.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per collettività.

Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

1. Nel periodo di commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art. 77 – Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri.

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. È tenuto inoltre:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) A redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
 - e) Ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alle sepolture ed alle tumulazioni dei cadaveri;
 - f) Ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - g) A curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;
 - h) A provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.
 - i) A segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

CAPO II

IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 78 – Attività funebre.

- ◆ L'attività funebre è esercitata dalle imprese secondo le modalità indicate all'art. 5 della legge regionale 18/2010.

Art. 79 – Divieti.

1. È fatto divieto alle imprese:
 - ◆ Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;
 - ◆ Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - ◆ Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 – Mappa informatica.

1. Presso l'Ufficio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa informatica è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81 – Annotazioni di mappa informatica.

1. Sulla mappa informatica viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82 – Scadenario delle concessioni.

1. Viene istituito il calendario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 – Cautele.

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 85 – Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 dicembre e a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, la Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, le tariffe dei servizi cimiteriali potranno, in qualunque momento, essere modificate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 86 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 87 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.88 – Diritti

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, la tabella D) della delibera di approvazione di diritti e tariffe, verrà aggiornata con i seguenti nuovi diritti per le pratiche di:

- a) Affidamento urna cineraria presso abitazione;
- b) Consegna dell'urna per la dispersione nell'apposita area cimiteriale;
- c) Provvedimento per la dispersione in aree pubbliche e/o private;
- d) Inumazione dell'urna biodegradabile con apposizione del cippo identificativo;
- e) Deposito in obitorio comunale in attesa della cremazione.

Art. 89 - Disposizione finale.

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. Alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010).